Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Sentenza, Cassazione civile, sez. prima, Pres. Ambrosio – Rel. Bisogni, n. 31200 del 29 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE -I

Dott. Annamaria Ambrosio - Presidente -

Dott. Francesco Antonio Genovese - Consigliere -

Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

Dott. Maria Acierno - Consigliere - Cron.3120.0

Dott. Massimo Falabella - Consigliere - Rep.

ha pronunciato la seguente Ud. 13.06.17

SENTENZA

sul ricorso proposto da

CORRENTISTI

- ricorrenti –

nei confronti

di

BANCA SPA

- controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2223/12 della Corte di appello di Venezia, emessa il 9 luglio 2012 e depositata il 15 ottobre 2012, n. R.G. OMISSIS/08;

Rilevato che:

1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, i CORRENTISTI hanno chiesto al Tribunale di Treviso di ingiungere alla BANCA SPA il pagamento in loro favore della somma di 1.073.200.000 lire deducendo di aver versato ingenti somme sui loro conti correnti, aperti presso la filiale di Fossalta

OPPOSIZIONE DI: il creditore non può avanzare domande diverse da quelle azionate con l'ingiunzione

Ex Parte Creditoris

Maggiore, delegando l'istituto bancario alla negoziazione di strumenti finanziari e di aver appreso dagli organi di stampa di numerosi ammanchi verificatisi presso la filiale suddetta e del licenziamento della direttrice, OMISSIS, autrice di ingenti distrazioni di somme consegnate personalmente a mano dei clienti della banca. A fronte della loro richiesta di restituzione delle somme versate per i predetti investimenti la banca si era resa disponibile a un rimborso insignificante per sole 1.800.000 lire a fronte di un credito derivante dai predetti versamenti di lire 1.073.200.000 vanificati dalle predette distrazioni.

2.Il Tribunale di Treviso ha emesso in data 23 giugno 1999 il decreto ingiuntivo richiesto.

3.In seguito all'opposizione della banca che ha rilevato la mancanza di prova scritta del credito ingiunto e altresì la irrilevanza della documentazione prodotta in sede monitoria, ai fini dell'accoglimento della domanda, il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 2234/07, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale degli opposti con la quale era stata richiesta in via subordinata la consegna dei titoli acquistati dalla banca.

4. Hanno proposto appello i CORRENTISTI contestando che la domanda riconvenzionale fosse inammissibile e rilevandone il carattere accessorio. Hanno insistito per la conferma della domanda principale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo.

5. La BANCA SPA ha resistito all'appello.
6. Con sentenza n.2223/121° Corte d'Appello di Venezia ha rigettato l'appello proposto dai CORRENTISTI condannandoli al pagamento delle spese processuali anche del giudizio di secondo grado. Ha ritenuto la Corte di appello, confermando le valutazioni del Tribunale, che gli appellanti non hanno affatto provato di aver effettuato versamenti, sui loro conti correnti o direttamente nelle mani della direttrice dell'epoca DIRETTRICE BANCA SPA, superiori alle somme che hanno poi ottenuto a titolo di risarcimento.

7.Avverso la summenzionata sentenza d'appello i CORRENTISTI propongono ricorso per cassazione articolato come segue in sei motivi: a) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183 e 184 c.p.c ed erronea e/o contraddittoria motivazione della sentenza sulla statuizione di inammissibilità della domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 360 n.3 e 5 c.p.c; b) omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art 360 n.5 c.p.c.; c) violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c, delle disposizioni di cui artt. 2727 e 2729 c.p.c., d) violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c. delle disposizioni di cui art. 116 c.p.c.; e) violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c dell'art. 342 c.p.c.; f) violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c. delle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c. della disposizione ex art 91 c.p.c.

8. Si difende con controricorso Veneto Banca s.p.a.

9. Le parti depositano memorie difensive.

Ritenuto che il **PRIMO MOTIVO** con il quale si ribadiscono le difese relative alla pretesa ammissibilità della domanda riconvenzionale subordinata proposta dai CORRENTISTI nel giudizio di opposizione è infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una "*reconventio reconventionis*" (cfr. Cass. civ. sez. I n.

Ex Parte Creditoris

26782 del 22 dicembre 2016, Cass. civ. sez. III n. 22754 del 4 ottobre 2013 e n. 21245 del 29 settembre 2006).

11. Il **SECONDO MOTIVO** è inammissibile perché i ricorrenti con esso discutono di fatti e circostanze che sono stati presi in considerazione dalla Corte di appello e pertanto il motivo si dimostra essere una mera contestazione alle valutazioni di merito espresse dalla Corte di appello, con motivazione priva di vizi di congruità logica o di insufficienza, circa il difetto di prove relative all'esistenza e alla quantificazione del credito degli odierni ricorrenti.

12. Uguali considerazioni debbono farsi per i successivi due motivi (enumerati come 2.1 e 2.2) con i quali i ricorrenti continuano a lamentare l'omessa valutazione di risultanze processuali e istruttorie, acquisite anche al di fuori del presente giudizio, relativamente alla condotta della ex direttrice OMISSIS.

Il Tribunale ha preso in esame e valorizzato tale condotta illecita e ha dato nello stesso tempo atto che per stessa ammissione dei CORRENTISTI questi ultimi ricevettero la somma di lire 450.000.000 a titolo risarcitorio dalla Favero senza però provare di aver subìto a causa di tale condotta un danno maggiore. Su quest'ultima decisiva constatazione ricorrenti non muovono in realtà alcuna specifica contestazione.

13. Il **QUINTO MOTIVO** (enumerato con il n.3) è infondato perché la ritenuta genericità e aspecificità dell'appello trova fondamento proprio nei rilievi di cui ai precedenti motivi con i quali si è ribadito che gli appellanti oggi ricorrenti non hanno investito con le loro impugnazioni la ratio decidendi che ha portato sia in primo che in secondo grado al rigetto della domanda.

14. Infine il **SESTO MOTIVO** (articolato nei punti 4.1 e 4.2) è inammissibile (cfr. Cass. civ. sez. III n. 10409 del 20 maggio 2016) perché formulato del tutto genericamente come contestazione dell'eccessività della liquidazione delle spese nel primo e secondo grado senza alcun riferimento alle voci sottoposte dal difensore della controparte alla liquidazione del giudice e all'eventuale violazione da parte di quest'ultimo dei massimi tariffari.

15. Il ricorso principale va pertanto respinto con assorbimento di quello incidentale condizionato e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 10.200 euro dí cui 200 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 giugno 2017.

Il Giudice rel.

Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

Ex Parte Creditoris

OPPOSIZIONE DI: il creditore non può avanzare domande diverse da quelle azionate con l'ingiunzione

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376